



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

Relazione al Decreto Delegato

"Disposizioni in materia di Consumo"

Ecc.mi Capitani Reggenti,

Ill.mi Consiglieri,

il presente decreto delegato introduce principi generali della tutela del consumo con l'ulteriore scopo di conformare, proporzionalmente, l'impianto normativo della Repubblica di San Marino alla già vigente normativa europea in materia, anche al fine di implementare e migliorare i rapporti commerciali con Paesi terzi e garantire, anche all'interno dello Stato, un elevato grado di tutela a favore di consumatori cittadini di altri Stati che vogliano concludere contratti sul territorio di San Marino ovvero con operatori economici aventi sede legale nel Paese, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza.

La Segreteria proponente ha avuto particolare riguardo che tale avvicinamento alle normative di matrice comunitaria ed internazionale, avvenga comunque nel pieno rispetto del contesto normativo sammarinese considerate le peculiarità dello stesso e gli strumenti di diritto comune già previsti e disciplinati. Il Decreto, infatti, anche in un'ottica di semplificazione, non costituisce un vero e proprio Codice del Consumo, come già riferito e come invece introdotto in altri ordinamenti, poiché vuole dettare i principi fondamentali, quali: i diritti dei consumatori, gli obblighi dei produttori e fornitori, le pratiche commerciali scorrette introducendo, altresì, nuovi strumenti di tutela sia davanti ad un'Autorità di nuova istituzione competente in materia e fondamentale nella logica di maggiore integrazione con il contesto europeo, sia di fronte al Commissario della Legge (azione di classe c.d. class action), senza tralasciare poi previsioni volte all'introduzione di processi che, pur garantendo la massima tutela, possano portare velocemente alla definizione delle controversie rafforzando il concetto di certezza del diritto così strettamente legati alle esigenze del mondo economico.

Nello specifico il presente decreto delegato nei suoi tratti fondamentali e degni di nota è così articolato:

All'articolo 3 viene definito l'ambito di applicazione del decreto che ha lo scopo garantire di un elevato grado di tutela a favore di consumatori cittadini sammarinesi e, in una logica di reciprocità, di altri Stati.

Gli articoli 4, 5 e 6 definiscono l'informazione del consumatore e gli obblighi generali e specifici di informazione.

L'articolo 7 disciplina la pubblicità nei rapporti tra operatori economici e verso i consumatori con la finalità di tutelare gli stessi dalla pubblicità ingannevole posta in essere da concorrenti e dalle sue conseguenze sleali, nonché di stabilire i limiti della pubblicità comparativa.

All'articolo 8 è disposto il divieto delle pratiche commerciali scorrette aggressive, le azioni e i comportamenti ingannevoli e le omissioni ingannevoli, mentre all'articolo 9 si prevede che i contratti conclusi in base a una pratica commerciale accertata o dichiarata scorretta sono nulli.

Con gli articoli 10 e 11 viene disciplinata l'Autorità di vigilanza consumatori, che deve essere dotata di autonome competenze funzionali e decisionali. L'Autorità è ritenuta fondamentale al fine di garantire una corretta integrazione al contesto europeo avendo la stessa il precipuo ruolo di rappresentare il punto di contatto con tutte le altre autorità degli stati membri dell'Unione, e deve constare di un organo collegiale che opera in piena autonomia e indipendenza. All'Autorità, e solo temporaneamente all'Ufficio Attività di



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

Controllo, saranno attribuite funzioni di regolamentazione con lo scopo anche di assicurare il costante aggiornamento alle norme e pratiche internazionali tempo per tempo vigenti, di controllo e di potere ispettivo e sanzionatorio sulle materie disciplinate dalla legge, nelle forme e nei limiti ivi indicati. Tale Autorità inoltre assorbe in parte le funzioni della Commissione Prezzi di cui alla Legge 31 ottobre 1994 n. 89 che viene abrogata arrivando in tal modo ad un approccio di libero mercato in ragione della conseguente eliminazione dei tariffari imposti per ordinanza trattate dalla medesima commissione, ma garantendo un controllo più efficace sull'andamento del mercato e sulle eventuali distorsioni legate all'aumento dei prezzi.

L'articolo 12 esplicita di fatto una regola già nota alla giurisprudenza nel disporre che sono vessatorie le clausole che, oggettivamente, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Dall'articolo 13 all'articolo 17 vengono dettate le disposizioni relative alla sicurezza e qualità dei prodotti, alla presunzione e valutazione di sicurezza, alle responsabilità del produttore e del fornitore. Si precisa, al fine di fugare ogni dubbio, che è consentita l'immissione sul mercato di beni perfettamente in regola alle normative di settore ma per loro natura pericolosi. Sarà cura, pertanto, di tutti i soggetti della filiera porre in essere tutti i presidi di sicurezza.

Sul punto si evidenzia che avendo il nostro tessuto economico particolari interessenze con il mercato estero molte di queste pratiche sono già parte dell'attuale operatività degli operatori sammarinesi.

L'articolo 18 vieta qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità del produttore o del fornitore ed individua i termini di prescrizione dell'azione di risarcimento.

All'articolo 19, rubricato "Conformità al contratto", si ribadisce e si esplicita un principio già chiaro all'ordinamento in base al quale il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Il bene deve essere esente da vizi e si ritiene conforme qualora sia idoneo all'uso al quale è destinato o a quello che intende farne l'acquirente o corrisponde alla descrizione fatta dal venditore.

L'articolo 20 tratta i diritti del consumatore, in particolare fa riferimento al diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione. In *primis* viene esplicitato il diritto del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente o riconducibile al momento della consegna del bene con particolare attenzione al corretto bilanciamento delle responsabilità alla luce della filiera di produzione, fornitura e vendita per quanto di competenza.

All'articolo 21 viene disciplinato il recesso per i contratti a distanza, on-line o negoziati fuori dai locali commerciali ove si prevede in favore del consumatore un periodo minimo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi, ciò in linea con la ratio prevista anche a livello europeo. Tale previsione è una tutela ulteriore per quei casi in cui il consumatore non ha potuto, considerata la particolare modalità di vendita, fisicamente prendere visione del prodotto prima di concludere il contratto.

Gli articoli 22 e 23 trattano rispettivamente i temi delle garanzie legali e convenzionali.

Con l'articolo 24 viene disciplinato il "Procedimento per la repressione delle violazioni dei diritti del consumatore", di nuova introduzione, esperibile di fronte all'Autorità di vigilanza qualora l'operatore economico ponga in essere comportamenti che possano comportare gravi rischi per i diritti dei consumatori



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

e comunque contrari alla presente legge. Contro il provvedimento dell'Autorità di vigilanza è ammessa opposizione davanti al Commissario della Legge e la sentenza è impugnabile di fronte al Giudice d'Appello.

L'articolo 25 legittima le Associazioni dei consumatori ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, nelle materie e per i diritti riconosciuti dalla presente legge. La legittimazione ad agire, e il potere di intervento riguarda, oltre i procedimenti di natura civile, anche i procedimenti di natura amministrativa e la facoltà di costituirsi parte civile nei procedimenti penali.

L'articolo 26 istituisce presso l'Autorità di vigilanza consumatori una Camera di conciliazione consumatori, avente il fine di realizzare ed implementare forme alternative di risoluzione extragiudiziale, anche in via telematica, delle controversie, rientranti nel campo dei diritti oggetto della legge, sia nazionali che transfrontaliere, tra consumatori e operatori economici residenti e stabiliti in San Marino o in Paesi dell'Unione europea o in Paesi extracomunitari.

All'articolo 27 viene introdotto l'istituto dell'azione di classe che può essere promossa da singoli consumatori, anche per il tramite delle associazioni dei consumatori. L'azione può essere esperita al fine di tutelare diritti individuali e omogenei di una classe di consumatori lesi nei loro diritti riconosciuti dalla presente legge, da un medesimo comportamento posto in essere da un operatore economico.

Competente a conoscere dell'azione è il Commissario della Legge. La procedura prevede un periodo non superiore a 60 giorni per dare pubblicità all'azione di classe introdotta al fine di permettere a terzi o l'intervento volontario in giudizio, che dovrà essere svolto a mezzo avvocato, o atto di adesione, che può essere svolto personalmente o per il tramite delle associazioni dei consumatori, al solo fine di concorrere all'eventuale riparto. Dopo tali adempimenti il Commissario della Legge definisce la classe e successivamente esperisce il tentativo di conciliazione fra le parti. Il verbale di avvenuta conciliazione costituisce titolo esecutivo.

Il consumatore leso che non abbia partecipato al procedimento di classe conserva il diritto di procedere con azione individuale.

L'articolo 29 prevede che, fatta salva la previsione di specifici termini prescrizionali contenuti nel decreto, le azioni volte alla tutela dei diritti dei consumatori riconosciuti dal presente decreto si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui essi possono essere fatti valere.

Si precisa che la previsione di specifiche forme di tutela introdotte nel presente testo non vogliono disapplicare in alcun modo le azioni di diritto comune dell'ordinamento sammarinese di cui si è tenuto conto nella logica di allineamento del testo alle peculiarità del nostro ordinamento, che continuano ad avere piena applicazione ed efficacia ove non previsti nel presente decreto specifici strumenti di tutela.

All'articolo 30 vengono disposte le sanzioni amministrative con possibilità di oblazione volontaria.

Agli articoli 32, 33 e 34 vengono rispettivamente disciplinati le funzioni demandate al Congresso di Stato, le norme di coordinamento e le abrogazioni.

L'articolo 35 prevede le disposizioni finali, indicando che saranno applicate dal 1 gennaio 2025 fatti salvi gli articoli 25 e 27, ovvero, la legittimazione ad agire e la Class Action.

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Colleghi,



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO**

nell'evidenziare come tale intervento normativo costituisca un'opportunità per la Repubblica di San Marino, confido che trovi favorevole accoglimento.



Il Segretario di Stato
Rossano Fabbri